**TAR Lazio, Roma, Sez. 2 bis n. 6857 del 10/07/2013 - Pres. Pugliese - Est. Vinciguerra - Ric. B. C. c. Ministero dell’Ambiente e altri**

**Rifiuti –** E’ legittima la cancellazione dall’Albo per precedenti condanne?

*Le censure di irragionevolezza rivolte avverso le norme del regolamento ministeriale art. 10, comma 2, lett. f) n. 2, nonché artt. 17 e 19 laddove dispongono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’albo nazionale gestori ambientali quali attività vincolate conseguenti all’accertamento delle ipotesi preclusive di cui all’art. 10 sono fondate e determinano l’accoglimento del ricorso, con annullamento del regolamento ministeriale in parte e delle determinazioni applicative con le quali sono stati disposti la cancellazione dall’albo e il rigetto della sua domanda di nuova iscrizione per categoria superiore.*

FATTO

Il sig. C. B. è titolare di un’impresa individuale per il trasporto e il commercio di materiali ferrosi, per la quale aveva ottenuto l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali nella categoria 2 di cui all’art. 8 del D.M. 28.4.1998 n. 406 e alla classe F di cui all’art. 9, comma 3, abilitato alla raccolta e al trasporto di rifiuti ferrosi non pericolosi avviati al recupero per una quantità annua non inferiore alle tremila tonnellate.

Approssimandosi la scadenza dell’iscrizione, il sig. B. ne ha chiesto il rinnovo per la superiore categoria 4 della stessa classe F.

Nel novembre 2011 il Segretario dell’Albo Gestori Ambientali – Sezione Lombardia ha comunicato al sig. B. il preavviso di rigetto della domanda di nuova iscrizione e l’avvio del procedimento disciplinare ex art. 18 del D.M. n. 406/1998. Secondo la nota di preavviso il sig. B. non poteva essere iscritto all’albo per carenza del requisito di cui all’art. 10, comma 2, lett. f) n. 2 del D.M. n. 406/1998, essendo stata accertata nei suoi confronti la comminatoria di una condanna penale alla reclusione superiore a un anno da pronunce passate in giudicato.

L’interessato presentava osservazioni in merito, rappresentando di essere stato destinatario in data 8.4.2011 di un provvedimento di indulto per la condanna subita. Peraltro con nota del 31.1.2012 gli sono stati comunicati i provvedimenti del Presidente della Sezione Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con i quali è stata disposta la sua cancellazione dall’albo a decorrere dal 14.3.2012 e la reiezione della domanda di iscrizione per la categoria 4 classe F.

I provvedimenti e alcuni articoli del D.M. n. 406/1998 sono impugnati con il presente ricorso, contestandosene l’irragionevolezza sotto il profilo della logicità, quindi nella specie del vizio di eccesso di potere. È altresì dedotta la carenza di istruttoria e l’omessa valutazione delle osservazioni presentate sul preavviso del novembre 2011.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ha presentato controdeduzioni sui motivi di ricorso.

Il ricorrente ha presentato memoria di replica e conclusiva.

La causa è passata in decisione all’udienza del 9.5.2013.

DIRITTO

Il regolamento per la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, approvato con decreto 28.4.1998 n. 406 del Ministero dell’Ambiente, indica all’art. 10, comma 2, i requisiti per l’iscrizione all’albo, e alla lettera f) esclude coloro che: 1) abbiano riportato condanna passata in giudicato a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 2) abbiano riportato condanna passata in giudicato alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria.

Peraltro sono fatti “salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena”.

La disciplina dell’esclusione dall’albo per ragioni concernenti la moralità personale prevede, dunque, due differenti ipotesi. La prima concerne l’accertamento di reati ambientali concluso da condanna a pena detentiva, la seconda, invece, l’accertamento di delitti in alcuni settori che abbia comportato la condanna alla reclusione non inferiore a un anno.

Mentre la logica della prima fattispecie astratta è di immediata evidenza, volendosi escludere dall’attività - anche in funzione preventiva – i soggetti riconosciuti colpevoli di illeciti penali contro l’ambiente, le ragioni a presidio delle ipotesi di condanna di cui al n. 2 non appaiono chiare.

Non solo, infatti, sono richiamati delitti in materie che non hanno alcuna relazione con la tutela dell’ambiente, ma sono altresì escluse fattispecie penali di maggior gravità e di più rilevante impatto sociale (ad esempio, i delitti contro la persona). La predetta ipotesi regolamentare di preclusione appare, pertanto, contraria non soltanto alle esigenze di ragionevolezza dell’organizzazione amministrativa, ma altresì al principio di uguaglianza sostanziale laddove, definendo i casi di esclusione dall’albo per ragioni di moralità, equipara a coloro che hanno commesso reati contro l’ambiente i soggetti che sono stati dichiarati colpevoli di illeciti penali per fatti che nulla hanno a che vedere con la tutela ambientale e, al tempo stesso, consente l’iscrizione a soggetti che abbiano commesso delitti in fattispecie di maggiore gravità e di maggior rilievo per l’opinione pubblica.

Ma ancora più irragionevoli sono le previste ipotesi di non applicabilità della norma preclusiva, indicate esclusivamente nella sospensione della pena e nella riabilitazione. Quest’ultima, com’è noto, consente l’estinzione delle pene accessorie e la cancellazione degli effetti giuridici della condanna (art. 178 cod. pen.), mentre la sospensione condizionale della pena, decorso il tempo prescritto, comporta l’estinzione del reato (art. 167 cod. pen.). Peraltro nella formulazione normativa del citato art. 10 D.M. n. 406/1998l la sospensione della pena consente l’iscrizione all’albo mentre sono ancora decorrenti i termini per l’estinzione del reato, e quindi con condanna sospesa ma valida agli effetti giuridici.

Se, peraltro, la logica delle suddette fattispecie impedienti degli effetti preclusivi delle condanne penali ai fini dell’iscrizione all’albo risiede nell’intervenuta giuridica estinzione della condanna accessoria, nel caso della riabilitazione, o del reato, nel caso della sospensione (ovvero nell’attesa dell’estinzione del reato, se la sospensione condizionale è in corso), appare del tutto irragionevole non considerare altre fattispecie che producano gli stessi effetti ovvero in misura più ampia, come l’indulto – di cui gode il ricorrente – che estingue la pena principale (art. 174 cod. pen.).

Le censure di irragionevolezza rivolte avverso le contestate norme del regolamento ministeriale - art. 10, comma 2, lett. f) n. 2, nonché artt. 17 e 19 laddove dispongono il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’albo nazionale gestori ambientali quali attività vincolate conseguenti all’accertamento delle ipotesi preclusive di cui all’art. 10 – sono perciò fondate e determinano l’accoglimento del ricorso, con annullamento del regolamento ministeriale in parte qua e delle determinazioni applicative con le quali sono stati disposti la cancellazione del sig. B. dall’albo e il rigetto della sua domanda di nuova iscrizione per categoria superiore.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.